



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 01 DEL 30.01.2025

Il giorno **trenta** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventicinque**

L'arch. Francesco Maisto, Commissario Straordinario di questo Ente, giusta D.G.R.C. n. 711 del 12 dicembre 2024, assistito dal dott. Massimo D'Antonio, quale Responsabile Amministrativo nonché Coordinatore delle Attività del Parco, e dalla sig.ra Rita Cappiello, che svolge in questa sede le funzioni di Segretaria, ha adottato la seguente Deliberazione:

OGGETTO: Protocollo di Intesa (PdI) tra Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e soc. Agriturst Flegrea Società Agricola Srl, per iniziative congiunte finalizzate all'apertura del vulcano Solfatara - *Adozione schema.*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa e contabile, resa dal Responsabile Amministrativo e riportata a tergo:



Premesso che

- a. la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle Aree Protette” stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle Aree Naturali Protette Regionali;
- b. la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 “Istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania” definisce i principi e le norme per l’istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;
- c. con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul BURC n. 54 del 17 novembre 2003, è istituito ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei (di seguito denominato, per brevità, “Ente Parco”), con la definizione della sua perimetrazione e zonizzazione e approvazione delle Norme di salvaguardia. Tale Ente Parco è dotato di personalità di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza della Regione Campania;
- d. con D.G.R.C. n. 84 del 22.06.2020, nelle more della nomina del Direttore, il funzionario dott. Massimo D’Antonio è nominato Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco;
- e. con Deliberazione n. 18 del 03.09.2021, il Presidente/Commissario stabiliva che la competenza in materia di gestione dei capitoli di bilancio dell’Ente è affidata al Responsabile Amministrativo, il quale, oltre che a dirigere e a coordinare l’attività del Parco, provvede in autonomia, tramite proprie determinazioni, alla stipula dei contratti, all’affidamento degli incarichi, all’assunzione degli impegni di spesa e ai relativi mandati di liquidazione, in conformità a quanto prevede la legge e le normative in materia di gestione della Regione Campania;
- f. con delibera di Giunta Regionale n. 135 del 22.03.2022 è approvato il nuovo Statuto dell’Ente Parco;
- g. con Delibera della GR n. 711 del 12.12.2024 con oggetto: “Rinnovo Commissario Straordinario dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei”, l’arch. Francesco Maisto è nominato Commissario Straordinario dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei.

Dato atto che

- a. con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 684 del 30/12/2019, la ZSC SOLFATARA (“Zona Speciale di Conservazione”) identificata con codice IT8030032 Stazioni di *Cyanidium caldarium* di Pozzuoli è stata affidata all’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, istituito con legge regionale n. 33 del 1/09/1993 e sottoposto alla vigilanza della Regione Campania; tale Ente *“ha per fine la tutela istituzionale delle peculiarità naturali, ambientali e storiche dei Campi Flegrei, in funzione del loro uso sociale, per la promozione della ricerca scientifica e dell'educazione ambientale. L'Ente persegue la tutela dei valori naturalistici, agricoli, paesaggistici ambientali e della biodiversità anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema, per un assetto sostenibile e responsabile* (art. 1 dello Statuto dell’Ente Parco, pubblicato sul B.U.R.C. n. 21 del 16/04/2007, che regola le competenze di legge e le operazioni sul territorio mediante specifici atti disciplinari e attraverso strumenti di pianificazione territoriale);
- b. l’area della Solfatara fa parte del patrimonio naturale in quanto in essa vi sono *formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che, in forma di ecosistemi unitari ed interconnessi, hanno rilevante valore naturalistico e ambientale*. Pertanto la Solfatara rientra tra i territori sottoposti al regime di tutela di cui al Piano Territoriale del Parco, che ha lo scopo di realizzare il recupero e la valorizzazione del territorio attraverso la salvaguardia ed il ripristino degli ecosistemi naturali, terrestri e marini del territorio flegreo, in sintonia con le esigenze di sviluppo ecosostenibile del territorio e delle comunità locali, con la compartecipazione di altri Enti, di operatori pubblici e privati nonché mediante l’attività di supporto che potrà sviluppare verso terzi;
- c. coerentemente con i poteri attribuiti dalla Regione Campania, l’Ente Parco ha proposto alla sezione penale della Corte d’Appello di Napoli istanze tese a dissequestri provvisori dell’area, ottenendo i relativi provvedimenti di accoglimento, anche al fine di provvedere ad opere di messa in sicurezza del sito; in particolare, nell’ambito del procedimento penale Nr. 26508/17 R.G.N.R. n. 7970/2021 R.G. App., pendente in Corte d’Appello, in data 19/12/2022 l’Ente Parco ha proposto istanza per il dissequestro temporaneo per la esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, avendo già depositato “progetto preliminare per la messa in sicurezza e fruizione controllata del vulcano Solfatara”, con contestuale richiesta di autorizzazione all’uso dei sentieri naturalistici esistenti, tanto sia al fine di effettuare “percorsi formativi per l’abilitazione delle



Guide Vulcanologiche”, come da compito istituzionale assegnato dalla Regione Campania al predetto Ente, sia “per consentire l’accesso periodico all’interno dell’area della Solfatara per fini di monitoraggio e di studio scientifico da parte di rappresentanti dell’Osservatorio Vesuviano - INGV, e di altri tecnici ed operatori abilitati”. A tale proposito, l’Ente Parco ha dichiarato che i lavori sarebbero stati *“eseguiti esattamente come riportato nell’allegato progetto preliminare, redatto con la consulenza di esperti dell’Ente Parco, nel rispetto delle norme vigenti ed in ossequio alle prescrizioni contenute nella relazione del CTU depositata in atti”*, specificando che *“sono a carico dell’Ente i costi degli interventi e l’ottenimento di ogni necessaria autorizzazione e/o nulla osta ad opera di Enti terzi”*, dichiarando inoltre *“la messa a disposizione dell’opera eseguita”*. Tale istanza è stata accolta il 22/12/2022 dalla Corte d’Appello di Napoli, 2^a sezione penale, così come il 06/03/2023 la successiva istanza di proroga finalizzata alla prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza - anche in considerazione della futura riapertura del sito ad una pubblica fruizione - e del completamento della formazione. L’Ente Parco ha adempiuto e soddisfatto gli impegni assunti.

Considerato che

- a. al fine di favorire la riapertura della Solfatara, con deliberazione del Presidente/Commissario n. 01 del 31.01.2022 veniva approvato un Accordo di Cooperazione tra Ente Parco e il Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania per disciplinare e organizzare un corso per Guide Vulcanologiche;
- b. con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 297 del 14.06.2022, si autorizzava la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, di concerto con la Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili e “previo coinvolgimento del Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania, oltre che degli altri Enti maggiormente interessati” di attivare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, il relativo percorso formativo e abilitativo;
- c. con D.D. n. 41 del 18.07.2022 della Dir. Gen. 12 UOD 6, trasmesso all’Ente Parco con nota prot. PG/2022/0376485, assunta al ns. prot. al numero 0631 del 20.07.2022, concernente: Indirizzi per l’attivazione dei percorsi formativi per l’abilitazione delle Guide Vulcanologiche” – Attuazione – Approvazione delle Linee guida – Affidamento incarico al soggetto attuatore, Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei”, sono approvate le *Linee Guida* per la selezione di partecipanti al corso di abilitazione propedeutico al rilascio del titolo per l’esercizio della professione di “Guida vulcanologica”;
- d. con delibera presidenziale EPRCF n. 18 del 30.09.2022, il dott. Massimo D’Antonio è nominato Direttore del Corso, così come previsto al punto 2.2 della Linee Guida, nonché Responsabile Unico del Procedimento.

3

Rilevato che l’Ente Parco ha messo a punto in house e a titolo gratuito un’idea progettuale a firma del prof. arch. Francesco Maisto funzionale al posizionamento della passerella di accesso al sito, coerente ai dettami della perizia depositata dal CTU in tribunale per la sicurezza. Tale proposta progettuale, propedeutiche alla redazione del progetto definitivo, è supportata da saggi, prove sull’area, nonché verifiche anche da parte dell’università Federico II.

Tenuto conto del comma f), art. 15 “Istituzione di presidi permanenti turistici”, L.R. Campania 16 marzo 1986, n. 11: «Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche», che prevede l’istituzione del Presidio delle Guide Vulcanologiche “Zona archeologica dei Campi Flegrei e Solfatara”.

Dato atto che

la Soc. Agriturist Flegrea Società Agricola Srl ha proposto ai comproprietari del complesso La Solfatara di prendere in locazione il compendio immobiliare attualmente oggetto di provvedimento inibitorio da parte dell’Autorità Giudiziaria e che, dopo articolate trattative le parti sono in procinto di stipulare contratto preliminare di locazione subordinato, tra l’altro, alla revoca del predetto provvedimento giudiziario.

Viste le note trasmesse tramite mail dallo Studio Legale Frizzato alla Segreteria dell’Ente Parco, acquisite agli atti dell’Ente, rispettivamente al n° 81 del 24/01/2025, n° 101 del 30/01/2025 e n° 109 del 30/01/2025, con le quali l’avv. Annibale Frizzato, in nome e per conto della Soc. Agriturist Flegrea Società Agricola Srl, ha



richiesto la redazione e sottoscrizione di un protocollo di intesa tra la suddetta Società e l'Ente Parco, affinché venga avviato, qualora consentito dall'Autorità Giudiziaria e in ossequio delle normative sopra richiamate, il processo di riapertura del sito naturalistico.

Rilevato dalla corrispondenza intercorsa a mezzo pec, che le determinazioni, le selezioni, le scelte, i contenuti e le trattative che hanno portato al citato contratto preliminare di locazione sono avvenute liberamente tra le parti senza alcun coinvolgimento dell'Ente Parco, essendo legate ad una negoziazione di natura privata, esclusivamente in capo e nelle facoltà dei proprietari.

Ritenuto, pertanto, che nello specifico l'Ente Parco è manlevato da ogni genere di responsabilità contrattuale sia di forma che di contenuti.

Tenuto conto che

- a. del comma h), punto 2, dell'art. 2, "Obiettivi", dello Statuto dell'Ente Parco pubblicato sul B.U.R.C., n. 21 del 16 aprile 2007, il quale attesta che l'Ente Parco in particolare promuove: "l'attivazione di procedure ordinarie di consultazione e di concertazione atte a favorire la realizzazione di idonee forme associative e/o consortili tra Enti pubblici e/o tra soggetti privati presenti sul territorio del Parco [omissis...]";
- b. del comma 1, art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento), legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, il quale attesta che: "[... omissis] l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo."

Visto

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette.
- le Linee guida redatte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- lo Statuto dell'Ente Parco,
- legge 7 agosto 1990, n. 241
- lo schema di Accordo che allegato alla presente deliberazione ne costituirne parte integrante e sostanziale,

4

Subordinando l'efficacia del presente provvedimento alla stipula del contratto preliminare di locazione tra Agriturist Flegrea Società Agricola Srl e la proprietà del complesso "La Solfatara", quindi alle decisioni in merito da parte della Corte d'Appello del Tribunale di Napoli,

DELIBERA

La premessa narrativa si intende qui integralmente riportata e confermata;

1. **DI ADOTTARE ED APPROVARE** l'allegato schema di Protocollo di Intesa (PdI) - Allegato "A" - per iniziative congiunte tra Ente Parco e soc. Agriturist Flegrea Società Agricola Srl, tese alla realizzazione di interventi di valorizzazione e promozione integrata del patrimonio naturalistico e culturale della Solfatara di Pozzuoli;
2. **DI AUTORIZZARE** alla firma del predetto PdI il Commissario Straordinario dell'Ente Parco e di procedere alla sottoscrizione del medesimo atto tra le parti;
3. **DI SUBORDINARE** l'efficacia del presente provvedimento alla stipula del contratto preliminare di locazione tra Agriturist Flegrea Società Agricola Srl e la proprietà del complesso "La Solfatara", e quindi alle decisioni in merito da parte della Corte d'Appello del Tribunale di Napoli;



4. **DI PRECISARE** che l'oggetto del presente atto è: "Protocollo di Intesa (PdI) tra Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e soc. Agriturist Flegrea Società Agricola Srl, per iniziative congiunte finalizzate all'apertura del vulcano Solfatara - *Adozione schema*";
5. **DI TRASMETTERE** il presente Provvedimento, per opportuna conoscenza,
- alla Comunità del Parco
 - al competente Ufficio della Regione Campania, quale Organo Vigilante
 - soc. Agriturist Flegrea Società Agricola Srl;
6. **DI PUBBLICARE** il presente Provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione "Provvedimenti Organo Politico" di Amministrazione Trasparente nel sito web istituzionale dell'Ente Parco;
7. **DI RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile.

Bacoli (NA), lì, 30.01.2025

Il Commissario Straordinario
arch. Francesco MAISTO





Attestazione ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii

Il sottoscritto dott. Massimo D'Antonio, nella qualità di Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco, nel certificare l'avvenuta pubblicazione della deliberazione n. **01** del **30.01.2025** ai sensi del comma 3, art. 16 "Albo Pretorio – pubblicazione degli atti" dello Statuto, ne esprime Parere favorevole per la Regolarità amministrativa.

Bacoli (NA), lì, 30.01.2025

Il Responsabile Amministrativo

DOTT. MASSIMO D'ANTONIO

La Segretaria
RITA CAPIELLO

Il Commissario Straordinario
ARCH. FRANCESCO MAISTO





AFFISSIONE

La presente deliberazione è stata affissa dal Responsabile Amministrativo all'Albo pretorio presso la sede dell'Ente Parco, in via piazza G. Rossini, Bacoli (Na), il giorno **30.01.2025** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Bacoli (NA), lì, 30.01.2025

Il Responsabile Amministrativo
DOTT. MASSIMO D'ANTONIO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **30.01.2025**

- ☒ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (D.Lgs. art. 134, comma 4°);
- ☐ Essendo stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Bacoli (NA), lì, 30.01.2025

La presente deliberazione è stata inviata:
alla Comunità dell'Ente in data **30.01.2025**

Il presente atto, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente in data **30.01.2025**

- ☐ senza opposizioni.
- ☐ con opposizioni



La Segretaria
RITA CAPPIELLO



PROTOCOLLO DI INTESA

tra

ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI, con sede in Bacoli (Na), alla Piazza Gioacchino Rossini – Parco Borbonico del Fusaro, Cod. Fis. 96019470630 nella persona del legale rappresentante **arch. Francesco Maisto**, quale Commissario Straordinario dell'Ente, d'ora in avanti chiamato, per brevità, "Ente Parco"

e

AGRITURIST FLEGREA SOCIETÀ AGRICOLA SRL

con sede legale a POZZUOLI 80078 in Via Cuma Licola n. 11, PEC: agrituristflegreasrl@legalmail.it, in persona del legale rappresentante Giovanni Tammaro - C.F. TMMGNN82H13F839V - nato a Napoli il 13/06/1982 e residente a Pozzuoli (NA), Via Cuma Licola n. 11, d'ora in avanti chiamata, per brevità, "Società"

Premesso che

- a. la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle Aree Protette" stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle Aree Naturali Protette Regionali;
- b. la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 "Istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania" definisce i principi e le norme per l'istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;
- c. con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul BURC n. 54 del 17 novembre 2003, è istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei (di seguito denominato, per brevità, "Ente Parco"), con la definizione della sua perimetrazione e zonizzazione e approvazione delle Norme di salvaguardia. Tale Ente Parco è dotato di personalità di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza della Regione Campania;
- d. con D.G.R.C. n. 84 del 22.06.2020, nelle more della nomina del Direttore, il funzionario dott. Massimo D'Antonio è nominato Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco;
- e. con Deliberazione n. 18 del 03.09.2021, il Presidente/Commissario stabiliva che la competenza in materia di gestione dei capitoli di bilancio dell'Ente è affidata al Responsabile Amministrativo, il quale, oltre che a dirigere e a coordinare l'attività del Parco, provvede in autonomia, tramite proprie determinazioni, alla stipula dei contratti, all'affidamento degli incarichi, all'assunzione degli impegni di spesa e ai relativi mandati di liquidazione, in conformità a quanto prevede la legge e le normative in materia di gestione della Regione Campania;
- f. con delibera di Giunta Regionale n. 135 del 22.03.2022 è approvato il nuovo Statuto dell'Ente Parco;
- g. con Delibera della GR n. 711 del 12.12.2024 con oggetto: "Rinnovo Commissario Straordinario dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei", è rinnovata la nomina di Commissario Straordinario dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei all'arch. Francesco Maisto.

Premesso altresì che

- a. Con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 684 del 30/12/2019, la ZSC SOLFATARA ("Zona Speciale di Conservazione") identificata con codice IT8030032 Stazioni di *Cyanidium caldarium* di Pozzuoli è stata affidata all'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, istituito con legge regionale n. 33 del 1/09/1993 e sottoposto alla vigilanza della Regione Campania; tale Ente "ha per fine la tutela istituzionale delle peculiarità naturali, ambientali e storiche dei Campi Flegrei, in funzione del loro uso sociale, per la



promozione della ricerca scientifica e dell'educazione ambientale. L'Ente persegue la tutela dei valori naturalistici, agricoli, paesaggistici ambientali e della biodiversità anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema, per un assetto sostenibile e responsabile (art. 1 dello Statuto dell'Ente Parco, pubblicato sul B.U.R.C. n. 21 del 16/04/2007, che regola le competenze di legge e le operazioni sul territorio mediante specifici atti disciplinari e attraverso strumenti di pianificazione territoriale).

- b. L'area della Solfatara fa parte del patrimonio naturale in quanto in essa vi sono *formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che, in forma di ecosistemi unitari ed interconnessi, hanno rilevante valore naturalistico e ambientale*. Pertanto la Solfatara rientra tra i territori sottoposti al regime di tutela di cui al Piano Territoriale del Parco, che ha lo scopo di realizzare il recupero e la valorizzazione del territorio attraverso la salvaguardia ed il ripristino degli ecosistemi naturali, terrestri e marini del territorio flegreo, in sintonia con le esigenze di sviluppo ecosostenibile del territorio e delle comunità locali, con la compartecipazione di altri Enti, di operatori pubblici e privati nonché mediante l'attività di supporto che potrà sviluppare verso terzi.
- c. Coerentemente con i poteri attribuiti dalla Regione Campania, l'Ente Parco ha già proposto alla sezione penale della Corte d'Appello di Napoli istanze tese a dissequestri provvisori dell'area, ottenendo i relativi provvedimenti di accoglimento, anche al fine di provvedere ad opere di messa in sicurezza del sito; in particolare, nell'ambito del procedimento penale Nr. 26508/17 R.G.N.R. n. 7970/2021 R.G. App., pendente in Corte d'Appello, in data 19/12/2022 l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei ha proposto istanza per il dissequestro temporaneo per la esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, avendo già depositato "progetto preliminare per la messa in sicurezza e fruizione controllata del vulcano Solfatara", con contestuale richiesta di autorizzazione all'uso dei due sentieri naturalistici esistenti, tanto sia al fine di effettuare "percorsi formativi per l'abilitazione delle Guide Vulcanologiche", come da compito istituzionale assegnato dalla Regione Campania al predetto Ente, sia "per consentire l'accesso periodico all'interno dell'area della Solfatara per fini di monitoraggio e di studio scientifico da parte di rappresentanti dell'Osservatorio Vesuviano - INGV, e di altri tecnici ed operatori abilitati". In proposito, l'Ente Parco ha dichiarato che i lavori sarebbero stati *"eseguiti esattamente come riportato nell'allegato progetto preliminare, redatto con la consulenza di esperti dell'Ente Parco, nel rispetto delle norme vigenti ed in ossequio alle prescrizioni contenute nella relazione del CTU depositata in atti"*, specificando che *"sono a carico dell'Ente i costi degli interventi e l'ottenimento di ogni necessaria autorizzazione e/o nulla osta ad opera di Enti terzi"*, dichiarando inoltre *"la messa a disposizione dell'opera eseguita"*. Tale istanza è stata accolta il 22/12/2022 dalla Corte d'Appello di Napoli, 2^a sezione penale, così come il 6/03/2023 la successiva istanza di proroga finalizzata alla prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza - anche in considerazione della futura riapertura del sito ad una pubblica fruizione - e del completamento della formazione.
- d. L'Ente parco in house e a titolo gratuito ha messo a punto un'idea progettuale a firma del prof. arch. Francesco Maisto nonché Presidente, per la passerella di accesso al sito, coerente ai dettami della perizia depositata dal CTU in tribunale per la sicurezza. Sono seguiti saggi, prove sull'area, e verifiche anche da parte dell'università Federico II, sino a redigere un progetto definitivo.

Viste le note trasmesse tramite mail dallo Studio Legale Frizzato alla Segreteria dell'Ente Parco, - acquisite agli atti dell'Ente ai n° 81 del 24/01/2025, n° 101 del 30/01/2025 e n° 109 del 30/01/2025, con le quali l'avv. Annibale Frizzato, in nome e per conto della Soc. Agriturist Flegrea Società Agricola Srl, società promissaria conduttrice di un contratto preliminare di locazione da sottoscrivere a breve, - proponeva un protocollo d'intesa tra la suddetta società e l'Ente Parco, affinché venisse avviato il processo di riapertura del sito naturalistico.

Ritenuta tale proposta in linea con gli obiettivi prefissi da parte dello scrivente Ente Parco.

Acquisite agli atti dell'Ente le certificazioni previste dalla legge da parte del proposto soggetto gestore.

Subordinando l'efficacia del presente provvedimento alla stipula del contratto preliminare di locazione tra Agriturst Flegrea Società Agricola Srl e la proprietà del complesso "La Solfatara", e quindi alle decisioni nel merito da parte della Corte d'Appello del Tribunale di Napoli

tanto anteposto

SI STIPULA E SI CONVIENE TRA LE PARTI QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa (PdI).

Articolo 2 - Oggetto

L'Ente Parco, nel perseguire l'obiettivo statutario, intende farsi promotore di interventi ecosostenibili tesi alla valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e al ricongiungimento dell'equilibrio del rapporto Uomo/Natura/Ambiente. Tale obiettivo può essere raggiunto tramite la stipula di accordi con soggetti privati per progetti, iniziative e programmi di cui se ne condividono le finalità.

Articolo 3 - Finalità

L'Ente Parco nel riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio dei Campi Flegrei, è da tempo impegnato nella programmazione di interventi di promozione e valorizzazione delle risorse locali attraverso la realizzazione anche di iniziative di valenza nazionale ed internazionale. Con la sottoscrizione del presente PdI le parti convengono che, per effetto di tutto quanto sopra indicato, con la sottoscrizione del presente atto l'Ente Parco avrà pieno diritto e poteri di:

- 1) concedere l'adozione a titolo gratuito del progetto redatto;
- 2) presiedere, di concerto con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Campi Flegrei, a tutte le attività di messa in sicurezza, del complesso immobiliare denominato "Solfatara";
- 3) collaborare alla regolamentazione degli accessi, secondo le norme vigenti in materia ambientale e di sicurezza;
- 4) costituire e coordinare, ai sensi del comma f), art. 15 "Istituzione di presidi permanenti turistici", L.R. Legge Regionale 16 marzo 1986, n. 11: «Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche», il Presidio delle Guide Vulcanologiche dei Campi Flegrei e della Solfatara, queste ultime figure professionali appositamente formate dall'Ente Parco, quale Soggetto Attuatore di specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Campania;
- 5) rendersi parte attiva nell'acquisizione e gestione dei finanziamenti - anche regionali - che, nell'ambito del PNR e di altre fonti di finanziamento, sono e saranno destinati, in via diretta e/o indiretta, alle attività di cui sopra.

Inoltre le parti convengono che si disponga a titolo non oneroso di:

- 6) due manufatti ubicati nel compendio immobiliare della Solfatara, promesso in locazione, da adibire a presidio delle guide vulcanologiche autorizzate, indispensabili per l'esercizio della principale attività ricettiva della Solfatara, e di educazione ambientale;
- 7) eventuale altro manufatto ubicato nello stesso compendio, che potrebbe essere adibito a Museo del Bradisismo, con la supervisione scientifica e la partecipazione organizzativa dell'Ente Parco.

Per quanto riguarda la Società:

- 
- 8) si impegna a concorrere, collaborare, partecipare fattivamente alle azioni rivolte agli obiettivi di riqualificazione e di tutela ambientale del sito "Solfatara" di cui in premessa, rispettivamente sotto la lettera "a".
 - 9) si occuperà a sua volta della individuazione di ulteriore manufatto nelle immediate vicinanze del sito, da adibire a presidio o sede dell'Ente Parco per consentire allo stesso di svolgere le relative attività sul posto;
 - 10) di impegnarsi ad organizzare nel sito della Solfatara, di concerto con l'Ente Parco, eventi e manifestazioni culturali, convegni, mentre per gli eventi indipendenti avrà cura di chiedere il patrocinio morale non oneroso;
 - 11) di condividere con l'Ente Parco tutte le attività di promozione e valorizzazione del complesso immobiliare denominato "Solfatara" nei siti regionali, nazionali ed internazionali;
 - 12) di inserire il logo l'Ente Parco in tutte le attività grafiche del sito Solfatara.

Articolo 4 – Responsabilità

Sarà cura della Società l'adozione di tutte le autorizzazioni necessarie a svolgere il compito, incluse le misure di sicurezza alle coperture assicurative e previdenziali connesse allo svolgimento dell'iniziativa, sollevando l'Ente Parco da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti.

Articolo 5 – Assicurazione

La Società è obbligata a stipulare, presso primarie compagnie di assicurazione, polizza assicurativa ai fini di copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) o beni di terzi durante il periodo del presente accordo che preveda danni anche per fenomeni naturali.

Articolo 6 – Sede aggiuntiva delle attività

L'Ente Parco mette a disposizione un locale c/o la propria sede per l'istituzione di un eventuale Tavolo Tecnico di partenariato.

Articolo 7 – Durata e diritti di proprietà

- 
- a. La durata del presente PdI è fissata in relazione al perseguimento degli obiettivi previsti dall'accordo e avrà durata pari a quella del contratto stipulato tra la società e la proprietà;
 - b. Il rinnovo è ammesso qualora vi sia, tra le Parti, comune accordo nel voler proseguire in future forme collaborative.

Articolo 8 - Garanzie

La Società garantisce la completa e puntuale realizzazione di tutti gli impegni ed obblighi assunti nel presente accordo qualora si maturino le condizioni per la loro realizzabilità e si obbliga a tenere sollevato ed indenne, anche giudizialmente, l'Ente Parco da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo.

Articolo 9 – Tempistica, inadempienze contrattuale, penali e revoche

Qualora non dovesse essere rispettata anche una sola clausola del predetto accordo, esso sarà revocato senza che la Società abbia nulla a pretendere.

Articolo 10 - Spese ed oneri fiscali



Eventuali spese di registrazione scaturenti dagli effetti del presente atto sono poste a carico della Società.

**Articolo 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03**

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente contratto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo, le Parti precisano che:

- l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto;
- le stesse hanno preso atto del testo dell'art. 7 del citato D.Lgs. n.196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.

Articolo 12 - Foro competente

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Napoli.

Articolo 13 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nel presente PdI troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto,

Bacoli (NA), lì, _____

12

Il Responsabile Amministrativo
Dott. Massimo D'Antonio

Agriturist Flegrea Società Agricola Srl
Il Legale Rappresentante

sig. Giovanni Tammaro

Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei
Il Commissario Straordinario

arch. Francesco Maisto

